

DELIBERA N. 137/25/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9,
COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA
DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE DI CUI ALLA DELIBERA N.
680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 2380/DDA/FS - DDA/14750 - <https://onlineserietv.com>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 dicembre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, Regolamento sui servizi digitali);

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica”* (di seguito, *“Legge antipirateria”*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 209/25/CONS, del 30 luglio 2025, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/14750, acquisita in data 28 novembre 2025 (prot. n. DDA/0001679), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega di Sky Italia S.r.l., detentrica dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* **<https://onlineserietv.com>**, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Sky Italia S.r.l.	Gangs of Milano - Le nuove storie del blocco	2025	https://onlineserietv.com/serietv/gangs-of-milano-le-nuove-storie-del-blocco/
Sky Italia S.r.l.	Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo	2025	https://onlineserietv.com/serietv/money-road-ogni-tentazione-ha-un-prezzo/
Sky Italia S.r.l.	Pechino Express Italia - Fino al tetto del mondo	2025	https://onlineserietv.com/serietv/pechino-express/
Sky Italia S.r.l.	Dostoevskij	2024	https://onlineserietv.com/serietv/dostoevskij/
Sky Italia S.r.l.	Hanno ucciso l'uomo ragno	2024	https://onlineserietv.com/serietv/hanno-ucciso-luomo-ragno/
Sky Italia S.r.l.	I delitti del BarLume	2024	https://onlineserietv.com/serietv/i-delitti-del-barlume/
Sky Italia S.r.l.	M - Il figlio del secolo	2024	https://onlineserietv.com/serietv/m-il-figlio-del-secolo/
Sky Italia S.r.l.	Piedone - Uno sbirro a Napoli	2024	https://onlineserietv.com/serietv/piedone-uno-sbirro-a-napoli/
Sky Italia S.r.l.	Un amore	2024	https://onlineserietv.com/serietv/un-amore/
Sky Italia S.r.l.	Call My Agent	2023	https://onlineserietv.com/serietv/call-my-agent-italia/
Sky Italia S.r.l.	Django	2023	https://onlineserietv.com/serietv/django/
Sky Italia S.r.l.	Non ci resta che il crimine - La serie	2023	https://onlineserietv.com/serietv/non-ci-resta-che-il-crimine-la-serie/
Sky Italia S.r.l.	A casa tutti bene	2022	https://onlineserietv.com/serietv/a-casa-tutti-bene-la-serie/
Sky Italia S.r.l.	Alfredino - Una storia italiana	2022	https://onlineserietv.com/serietv/alfredino-una-storia-italiana/
Sky Italia S.r.l.	Christian	2022	https://onlineserietv.com/serietv/christian/

Sky Italia S.r.l.	The Lazarus Project	2022	https://onlineserietv.com/serietv/progetto-lazarus/
Sky Italia S.r.l.	Domina	2021	https://onlineserietv.com/serietv/domina/
Sky Italia S.r.l.	Ridatemi mia moglie	2021	https://onlineserietv.com/serietv/ridatemi-mia-moglie/
Sky Italia S.r.l.	Cops: una banda di poliziotti	2020	https://onlineserietv.com/serietv/cops-una-banda-di-poliziotti/
Sky Italia S.r.l.	Diavoli	2020	https://onlineserietv.com/serietv/diavoli/
Sky Italia S.r.l.	Gangs of London	2020	https://onlineserietv.com/serietv/gangs-of-london/
Sky Italia S.r.l.	Petra	2020	https://onlineserietv.com/serietv/petra/
Sky Italia S.r.l.	Romulus	2020	https://onlineserietv.com/serietv/romulus/
Sky Italia S.r.l.	Britannia	2019	https://onlineserietv.com/serietv/britannia/
Sky Italia S.r.l.	The New Pope	2019	https://onlineserietv.com/serietv/the-new-pope/
Sky Italia S.r.l.	Das Boot	2018	https://onlineserietv.com/serietv/das-boot/
Sky Italia S.r.l.	Gomorra	2013	https://onlineserietv.com/serietv/gomorra-la-serie/

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *L'analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato*".

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra elencate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio, raggiungibile attraverso la casella di posta elettronica abuse@onlineserietv.com, risulta registrato dalla società NameCheap Inc., con sede 4600 E Washington St suite 305, Phoenix, Arizona, 85034, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com, per conto di un soggetto non identificabile con sede in Reykjavik, Kalkofnsvegur 2 street, Islanda, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica 441fd2d45145492c8d63ab19ef2a004d.protect@withheldforprivacy.com;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Vesp SIA, con sede in Tirgonu iela 17, LV-3401, Liepaja, Lettonia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@veesp.com,

alexiff@gmail.com e a.ivanov@veesp.com, cui risultano riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Saint Petersburg, Russian Federation;

4. con comunicazione del 3 dicembre 2025 (prot. n. DDA/0001726), la Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2380/DDA/FS** relativo all'istanza DDA/14750, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del *Regolamento*;
5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di *mere conduit*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 3 dicembre 2025, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di *mere conduit* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;
8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i

pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. f)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

10. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 4 del *Regolamento* sui servizi digitali nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <https://onlineserietv.com>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, nonché dei prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, soggetti al regime di responsabilità di cui all'art. 14 del *Regolamento* sui servizi digitali, nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge Antipirateria, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <https://onlineserietv.com>, dal territorio italiano, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <https://onlineserietv.com>, nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge Antipirateria, di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d)*, del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente

provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 8, comma 8, del *Regolamento*, i destinatari del presente provvedimento devono trasmettere senza indebito ritardo alla Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali le informazioni relative al seguito dato all'ordine ai sensi dell'art. 9 del *Regolamento* sui servizi digitali. In caso di inottemperanza l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 32-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella